



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Determinazione n. 61 del 24/07/2021

Oggetto: Liquidazione diritti di rogito al Vice Segretario comunale. Anno 2020.

Il Responsabile del Settore Amministrativo

VISTA la Legge 8.6.1962, n. 604 che disciplina la gestione dei diritti di segreteria;

RILEVATO CHE:

1. Il comma 2-bis, art. 10, D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 testualmente recita: “Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’articolo 30 secondo comma, della legge 15 novembre 1973 n. 731, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni è attribuito al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”;
2. Per effetto dell’intervenuta novella legislativa di cui sopra deve intendersi modificata, con decorrenza dal 19 agosto 2014, data di entrate in vigore della nuova norma, anche la percentuale di cui all’art. 11 C.C.N.L. Regioni – Autonomie Locali 9 maggio 2006, il quale disciplina le modalità per il compenso al Vice Segretario per la funzione di sostituzione del Segretario nel rogito dei contratti;

CONSIDERATO CHE, in ordine all’interpretazione della norma sopra citata, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente (che trova conferma nelle considerazioni espresse in via incidentale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016 e da numerose sentenze del giudice ordinario) i diritti di rogito sono riconosciuti nella mira del 100% ai segretari della fasce A, B e C operanti in Comuni privi di personale avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre attribuiti ai Segretari di fascia C, sebbene nei loro Comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

RILVATO CHE la possibilità di ricevere i diritti di rogito da parte dei Vice Segretari che sostituiscono i Segretari è stata oggetto di valutazione e, nel merito ne è stata espressamente affermata la spettanza dalla stessa magistratura contabile con diverse sentenze;

PRESO ATTO in particolare della deliberazione n. 18/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la quale ribadisce che alla luce della previsione di cui all’art. 10, comma 2-bis del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalle legge, competono ai Segretari comunali di fascia C nonchè ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali;

PRECISATO che i diritti di rogito dei segretari comunali sono un emolumento facente parte della retribuzione, come è specificatamente previsto dall'articolo 37 del CCNL 16/05/2001 e che pertanto su tali somme gli oneri riflessi debbono essere ripartiti secondo le regole ordinarie, non sussistendo alcuna previsione normativa espressa che consente di derogare a tali regole e che l'irap non essendo un onere riflesso non può gravare sul lavoratore dipendente in relazione ai compensi di cui è pacifica la natura retributiva;

RITENUTO, pertanto, per quanto precede, poter liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Sassofeltrio nell'anno 2020 per contratti rogati dal Vice Segretario, già Responsabile del Settore Contabile, nel limite massimo di un quinto dello stipendio in godimento;

PRESO ATTO CHE:

- In data 13.11.2020 è stata introitata la somma di € 1.219,84 per diritti di rogito contratto Rep n. 346/2020 del 13/11/2020 "Contratto di Appalto esecuzione opere di consolidamento e bonifica dissesti idrogeologici in Lo.tà Valle S. Anastasio", a rogito del Vice Segretario comunale Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci;
- In data 30.11.2020 è stata introitata la somma di € 1.334,79 per diritti di rogito contratto Rep n. 347/2020 del 30/11/2020 "Contratto di Appalto esecuzione opere di regimazione idraulica in località Fratte", a rogito del Vice Segretario comunale Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci;

Visto il D.Leg.vo n. 267/2000;

Visto il D.Leg.vo n. 165/2001;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, come modificato con deliberazione G.C. n. 48 del 24/07/2021, ed in particolare l'art. 11, comma 6;

Determina

- 1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di procedere alla liquidazione ed al pagamento delle sotto indicate somme con imputazione della spesa al Cap. 76 codice bilancio 01.02-1.01.01.01.004 RRPP del bilancio di previsione 2021 che offre la necessari disponibilità:

REP. CONTRATTO	DATA	DITTA	IMPORTO
346	13/11//2020	F.lli Ottaviani	€ 1.219,84
347	30/11/2020	Canghiari Costruzioni	€ 1.334,79
TOTALE			€ 2.554,63

- 3) Di dare atto che gli oneri riflessi trovano copertura nei rispettivi capitoli idoneamente allocati nel bilancio di previsione 2021/2023;
- 4) Di dare atto che a seguito del presente provvedimento si darà corso a quanto previsto dal D.leg.vo 14 marzo 2013 n. 33, mediante pubblicazione delle informazioni individuate quali obblighi di trasparenza dal medesimo decreto legislativo nella sezione "Amministrazione trasparente", ben visibile nella home-page del sito dell'ente con apposito link;



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

- 5) Di attestare che il presente atto così come sopra formulato non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali;
- 6) Di trasmettere il presente atto all'ufficio ragioneria per gli adempimenti conseguenti previsti dalla legge.

Il Sindaco
Responsabile del Settore Amm.vo
dott. Bruno Ciucci

Accertata la regolarità contabile, dispone per l'emissione del mandato di pagamento.

Li, 24/07/2021

Il Resp. del Servizio Finanziario
Maria Silvia Bartolacci